# **COMUNE DI MORCOTE**



# REGOLAMENTO COMUNALE per la concessione dell'assegno educativo (Lascito della Fondazione Gabriele Chiattone)

del 25 febbraio 2007

# IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCOTE,

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

nell'ambito dell'utilizzo dei proventi del lascito della Fondazione Gabriele Chiattone,

#### **DECRETA:**

## art. 1. Definizione e scopi

- a) L'assegno educativo è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie (1), voluto dal Comune con lo scopo di accrescere la loro sicurezza materiale e l'autonomia dei propri membri.
- b) L'assegno educativo vuole inoltre essere uno strumento volto:
- a valorizzare in modo tangibile l'insostituibile ruolo educativo delle famiglie, segnalando così l'interesse di tutta la comunità per questo servizio di utilità pubblica
- ad alleviare l'onere finanziario delle famiglie in campo educativo, migliorandone le condizioni vita e, infine,
- a favorire, sviluppare e mantenere i contatti positivi tra la famiglia e il contesto in cui vive e crescono i suoi figli

#### art. 2. Competenze.

L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio.

#### art. 3. Beneficiari

Hanno diritto all'assegno educativo tutte le famiglie con figli (2), domiciliate e dimoranti nel Comune al momento in cui viene decisa la concessione.

<sup>1,</sup> Al termine "famiglia / famiglie" sono state date in questi ultimi anni più accezioni. Ricordiamo ad esempio che l'art. 41, cpv.1, lett. c) della Costituzione federale del 1998 recita che: "....la Confederazione ed i Cantoni si adoperano affinché la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini": nel presente Regolamento facciamo nostro il concetto di "famiglie" presentato nei suoi testi dalla Centrale per le questioni familiari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), concetto che è comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia (matrimonio, partenariato consensuale, famiglie monoparentali e ricostituite).

#### art. 4. Condizioni

- a) L'assegno educativo (inteso quale contributo unico ed annuale) è erogato alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale (3) maggiorato di 1/10 del valore della sostanza (4) eccedente i fr. 300'000.--, risultanti dall'ultima tassazione disponibile, rientra nelle fasce indicate all'art. 5.
- b) I figli dovranno avere un'età massima di 20 anni compiuti, essere in formazione e abitare presso il domicilio della loro famiglia.
- c) Il diritto all'assegno è esteso fino al compimento dei 25 anni di età per i figli che frequentano studi superiori ed a condizione che tale frequenza sia documentata.

# art. 5. Ammontare dell'assegno

In base al reddito, calcolato come all'articolo 4 lett. a), viene erogato un assegno educativo di importo diverso così come indicato di seguito:

reddito della famiglia	importo in fr. per il primo figlio	importo in fr. per altri figli	
0 - 30'000	Fr. 1'000	Fr. 700	
30'001 - 40'000	Fr. 700	Fr. 500	
40'001 — 50'000	Fr. 500	Fr. 400	

#### art. 6. Adeguamento al rincaro

Gli adeguamenti degli importi dell'assegno educativo e dei valori delle fasce di reddito (vedi art. 5) sono di regola annuali e sono di competenza del Municipio, tenendo conto dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice di base: dicembre 2007) e ritenuto un minimo del 5 %.

<sup>2.</sup> Oltre ai figli naturali sono riconosciuti anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affido alle famiglie.

<sup>3.</sup> Per "reddito imponibile cantonale "s'intende il reddito imponibile inscritto nell'ultima notifica disponibile di tassazione dei genitori, escluso quindi l'eventuale reddito del figlio o dei figli fino ai 20 anni di eta' (cifra 25 della notifica di tassazione).

<sup>4.</sup> Per sostanza si intende il totale esposto alla cifra 30 della notifica di tassazione.

# art. 7. Procedura per la richiesta

- a) La richiesta per ottenere l'assegno educativo deve essere presentata dalla famiglia richiedente, utilizzando un apposito modulo disponibile presso la Cancelleria comunale.
- b) Al modulo ufficiale, la famiglia richiedente dovrà allegare la notifica di tassazione cantonale più recente e gli attestati certificanti la formazione o gli studi frequentati.
- c) La richiesta va inoltrata all'Ufficio competente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui la famiglia desidera far valere il proprio diritto. Il Municipio si occuperà di pubblicizzare convenientemente agli albi comunali tale scadenza e comunicarla alle famiglie interessate.
- d) La richiesta va ripresentata ogni anno.

#### art. 8. Versamento dell'assegno

- a) L'importo dell'assegno educativo sarà versato alla famiglia avente diritto e che ne ha fatto regolare richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno al quale l'assegno si riferisce.
- b) Eventuali variazioni dei valori del reddito, sia per eccesso che per difetto, notificati alla famiglia dai competenti Uffici cantonali dopo il 30 giugno, non pregiudicheranno la concessione e quindi il versamento dell'assegno educativo per l'anno in corso.

# art. 9. Natura giuridica del diritto all'assegno

- a) Il diritto all'assegno educativo non può essere oggetto di cessione né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione di pegno è nulla.
- b) L'importo del o degli assegni sarà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

#### art. 10. Abusi

- a) L'assegno educativo sarà negato se il Municipio è indotto o si è tentato di indurlo in errore mediante indicazioni e documentazione false o dissimulazione di dati.
- b) L'assegno educativo già corrisposto indebitamente deve essere rimborsato al Comune.
- c) Rimane riservata l'azione penale.

# art. 11. Reclamo e ricorso

- a) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo entro 30 giorni dall'intimazione.
- b) Contro la decisione sul reclamo è data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

# art. 12. Norme finali e transitorie.

**II Presidente:** 

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.

#### APPROVATO DAL MUNICIPIO DI MORCOTE IN DATA 10 LUGLIO 2007

#### **PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco: Il Segretario:

Fausto Bizzini Luca Cavadini

#### APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCOTE IN DATA 25 FEBBRAIO 2008

# PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCOTE

Nicola Brivio Luca Cavadini

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 7 maggio 2008 Articoli 3,4 5 modificati dal Consiglio Comunale in data 18.12.2013 Modifiche articoli 3,4 e 5 ratificate dalla Sezione degli enti locali in data 10 marzo 2014

Il Segretario: